

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10-11-2016



AS 2567

Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

**“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016”**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Art. 1
(Ambito di applicazione e organi direttivi)

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: « L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

Motivazione

Dall'esame delle denunce di danno alle abitazioni e ai fabbricati destinati ad attività produttive diverse, presentate nella Provincia di Macerata, come può desumersi dall'analisi delle schede presentate dai Comuni alla SOI di Macerata di cui allegato "A" in totale ammontano a circa 19.000; quelle dei Comuni fuori dal cratere sono quasi 12.000 mentre quelle relative all'area CRATERE sono circa 7.000. Tutto ciò a significare la scarsa omogeneità delle prime valutazioni effettuate dagli esperti e delle implicazioni che un SISMA complesso, sviluppatosi in più scosse e diversi epicentri abbia causato nel territorio

Anziché considerare l'elenco dei Comuni indicati nell'allegato 1 del c.d. "Cratere sismico", come un elenco chiuso e non modificabile, si propone la possibilità che lo stesso venga modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, una volta che sia conclusa la fase di rilevamento e redazione delle schede Aedes. Questa modifica viene richiesta al fine di evitare che vengano esclusi dall'elenco dei Comuni indicati nell'allegato 1, Comuni che una volta terminata la fase di ricognizione dei danni, possano presentare un quadro dei danni complessivamente rilevanti, di grado pari o addirittura superiore ad alcuni Comuni oggi ricompresi in tale elenco.

Art. 1
(Ambito di applicazione e organi direttivi)

Al comma 6, dopo le parole «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti parole: «alle ANCI regionali,».

Motivazione

Si chiede il coinvolgimento delle Anci regionali nei Comitati Istituzionali e negli Uffici speciali per la ricostruzione, quale azione di coordinamento, sintesi e garanzia delle autonomie locali non facenti parte del cratere e interlocutori di riferimento a supporto delle amministrazioni comunali colpite dal sisma, anche per la successiva fase di sviluppo territoriale.



Art. 3

(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo «Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).»

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo «una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016.»

Motivazione

Dalla lettura del decreto appare che i Comuni colpiti dal sisma abbiano esaurito il loro compito con la fine dell'emergenza alla popolazione, mentre la mole di lavoro iniziata e da completare è di tutto riguardo: l'emissione delle ordinanze di inagibilità e di sgombero, l'istruttoria delle pratiche di autonoma sistemazione (CAS), l'assistenza, l'informazione ed il sostegno alle persone sfollate, la predisposizione dei dati a supporto dell'attività di rilievo del danno e la successiva rendicontazione degli esiti attraverso il portale ERIKUS, la redazione delle variazioni urbanistiche, la eventuale sostituzione ai soggetti attuatori e molto altro ancora, compreso l'importante lavoro di informazione dettagliata e precisa a tutti i danneggiati, la rendicontazione puntuale delle spese sostenute nella fase emergenziale e di assistenza alle popolazioni, e che, alcune di queste operazioni, si protrarranno per tutta la durata dell'emergenza.

I tagli di risorse degli ultimi 15 anni, e le limitazioni al turnover nell'assunzione di personale gettano i Comuni in una situazione di deficit funzionale che rende difficile se non impossibile far fronte ai carichi di lavoro conseguenti all'attività di gestione del sisma.

I Comuni sono riusciti a fronteggiare la fase emergenziale ricorrendo solo all'istituto dello straordinario (la cui regolamentazione e finanziamento impropriamente non è stata affrontata nelle Ordinanze di Protezione Civile né dal presente decreto) ma è lasciata solo alle sole forze (risorse di bilancio) dei singoli che in questi anni si sono ridotte al lumicino e ad un'interpretazione fortemente a rischio in quanto lo straordinario potrebbe superare le risorse vincolate a tale scopo.

Si richiede pertanto la possibilità di rivedere l'applicazione delle deroghe all'assunzione di personale e all'utilizzo dell'istituto dello Straordinario, certamente a tempo determinato o a contratto, anche per gestire il front-office nella fase conclusiva dell'emergenza e nelle prime fasi della ricostruzione.

Si richiede quindi la possibilità almeno di far fronte a tali operazioni con risorse proprie, ma al di fuori dai vincoli del pareggio e fuori dai limiti di assunzione, magari anche tramite il ricorso a forme di assunzione a tempo determinato o flessibile, come previsto dall'art.3 c.1 per l'ufficio speciale per la ricostruzione.



Dopo l'art. 3 inserire il seguente:

Articolo 3 bis
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni).

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35, all'art. 36, all'art. 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'art. 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557 bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'art. 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle discipline previste nei CCNL e le discipline regionali in materia.
3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557 bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'art. 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399/16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale.

Motivazione




E' prevista la possibilità di assumere personale a tempo determinato solo per gli uffici di ricostruzione con stanziamento di 0,75 milioni per il 2016 e 3 milioni per il 2017 e 2018.

I tempi di attivazione degli uffici regionali per la ricostruzione è verosimile ,non consentiranno di riattivare nell'immediato gli uffici comunali , che attualmente stanno operando con il supporto del personale di altri comuni italiani coordinato da ANCI. C'è quindi carenza di personale, e occorre tenere conto che solo il Comune di Amatrice ha subito 2 decessi fra i dipendenti comunali in seguito al sisma e altri risultano in malattia a causa delle lesioni riportate in molti dei comuni. Le attività a cui devono fare fronte i Comuni sono rilevanti: maggior carico, per segreterie amministrative, servizi demografici, tecnici, nonché i primi adempimenti per l'emergenza e per la ricostruzione ancorché a supporto degli stessi uffici. Ad esempio adempimenti di cui al comma 8 dell'art. 11 del dl, entro 5 mesi perimetrazione degli edifici da recuperare attraverso interventi unitari; Piani di localizzazione di strutture temporanee, occupazioni d'urgenza, stati di consistenza, stime di aree da destinare a moduli abitativi provvisori e a strutture pubbliche. Tale criticità si riscontra, in particolare nei Comuni di Amatrice, Arquata del Tronto, Acquasanta, Accumoli, Norcia, Posta, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Montemonaco, Gualdo S. Ginesio.

Alcuni comuni hanno chiesto di poter avere il segretario comunale a tempo pieno, o da condividere con un numero inferiore di Comuni rispetto a quanto accadeva prima del sisma, in quanto vogliono essere supportati nella delicata fase di emergenza quotidianamente, e non dividere la stessa figura con altri Comuni spesso a loro volta colpiti della calamità. E' stata emessa ordinanza che lo consente, ma non è stata prevista la copertura di spesa del maggior costo, né la deroga al limite di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296\2006 (spesa sostenuta nel 2008). Occorre derogare al limite di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296\2006 e rendere disponibili le risorse, al più presto, ai comuni più colpiti.

Sussistono manifestazioni di disponibilità di segretari comunali a prestare servizio nelle sedi dei comuni colpiti, anche per attività di responsabili di uffici o servizio. Il trattamento economico è a carico del Ministero dell'interno , pertanto si tratterebbe di impiegare in modo efficace risorse umane che trovano la loro retribuzione già a carico del bilancio statale.



Art. 6
**Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2.bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.».

Motivazione

Si chiede di riconoscere per le prime case un contributo per la riparazione dei danni provocati dal sisma alle abitazioni comunque classificate agibili, un tipico esempio i manti di copertura degli edifici o impianti interni non funzionanti. Inoltre, con la nuova procedura FAST sarà più complesso distinguere i danni "lievi".



Art. 6

Criteria e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

Alla fine del comma 5 inserire il seguente periodo: «Il contributo del 50% riservato alle sole seconde case sparse e' compatibile sul restante 50% del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le comuni ristrutturazioni edilizie.».

Motivazione

Con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili. Inoltre, nei soli casi dove viene previsto un contributo alla ricostruzione pari al 50% sulle seconde case, si ritiene possa essere utile integrare tale norma con le misure di detrazione fiscale previsto dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le comuni ristrutturazioni edilizie. Tale misura sarebbe volta a favorire un recupero del patrimonio edilizio che sia orientato anche ad un miglioramento energetico dello stesso e potrebbe rappresentare un ulteriore volano alla ristrutturazione, al fine di evitare che nei territori non ricompresi nell'allegato 1 al decreto, le seconde case non vengano ristrutturate.

Art. 10
Ruderi ed edifici collabenti

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.»



Art. 14
Ricostruzione pubblica

Al comma 9, dopo le parole «il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo» inserire le parole «, il Presidente dell'ANCI ».

Motivazione

Nella fase di programmazione della ricostruzione di Beni culturali e Chiese dovrebbero essere coinvolti anche i Sindaci dei Comuni interessati attraverso l'organo che li rappresenta. In caso contrario, l'attuale testo del Decreto esclude completamente i Comuni da qualsiasi organismo deputato alla programmazione delle scelte e delle priorità nella ricostruzione



Art. 34
Qualifiche dei professionisti

Al comma 2 aggiungere il seguente secondo periodo:

“I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2 comma 2.”

Motivazione

Occorre una previsione utile a identificare i soggetti cui è possibile affidare incarichi per la ricostruzione e indicazioni su tempistica e qualità delle relative prestazioni professionali.



Art. 44
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

Al comma 1 dopo le parole «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le parole «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

Motivazione

Occorre allargare a tutti i Comuni colpiti dal sisma le misure e le deroghe in materia di contabilità e bilancio previste nel Titolo IV° del Decreto Legge. Appare opportuno sottolineare come la misura che consente il differimento dei pagamenti dei mutui sia da estendere a tutti i Comuni interessati dal sisma, e non soltanto a quelli indicati nell'allegato 1 del presente decreto.

Non si capisce questa ulteriore esclusione e magari anche perché dovrebbero essere rinviate le rate dei mutui delle Province (nulla in contrario) che non hanno gestito importanti azioni emergenziali e non quelle dei Comuni significativamente colpiti nella popolazione, nelle imprese e negli spazi di socialità, cultura e culto ed escluse dai benefici dell'essere nel cratere, ma che hanno dovuto sopportare ingenti spese per l'emergenza e che rischiano di far saltare ai comuni più colpiti (20 dei 27 comuni fuori dal cratere hanno metà delle scuole delocalizzate in locali in affitto o di fortuna e l'80 % delle Chiese Chiuse) il Pareggio di Bilancio 2016



Art. 44
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

Al comma 2 dopo le parole «I Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le parole «e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

Al comma 2 sostituire le parole «per l'anno 2016» con le parole «per gli anni 2016 e 2017».

Motivazione

Si ritiene opportuno estendere a tutti i Comuni interessati dal sisma (magari con soglia di danneggiamento), e non soltanto a quelli indicati nell'allegato 1 del decreto l'esclusione per il 2016 dagli obiettivi di finanza pubblica. Tale possibilità consentirebbe a molti comuni non rischiare il Pareggio di Bilancio 2016 per aver effettuato spese per la ripresa ad esempio delle attività scolastiche in sedi alternative o la riattivazione delle attività culturali o dell'esercizio del Culto in sedi alternative.

Si chiede poi che la previsione sia estesa anche all'anno 2017.



Art. 44
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

Al comma 3 sostituire le parole «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto» con le parole «per l'anno 2017».

Motivazione

Si chiede di prevedere almeno per tutto il 2017 il periodo di sospensione per i comuni di cui all'allegato 1 dei termini per adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL.



Art. 44
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

Motivazione

La norma cancella le sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno per i comuni interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (ed espressamente elencati nell'Allegato 1 al dl), che nell'anno 2015 non hanno rispettato i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. Tali comuni, infatti, trovandosi ad affrontare eventi straordinari devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitino la capacità e la sostenibilità delle gestione emergenziale.

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page, partially overlapping a circular stamp or seal. The signature appears to be a stylized 'M' or similar character.

Art. 44
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

All'art. 44 dopo il comma 6 inserire il seguente comma

<<7. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. >>

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per permettere alle Province di disporre del personale a tempo determinato per far fronte all'aggravio delle attività connesse alla fase post sisma (viabilità - infrastrutture scolastiche - ambiente)



Art. 48

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«19. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale. »

Motivazione

Gli adempimenti di emergenza e la situazione in cui si trovano taluni comuni, (inagibilità, distruzione di dati, ecc) non consentono di far fronte a tutti gli adempimenti previsti durante lo stato di emergenza. Si chiede di prorogare di almeno 180 giorni i termini per l'aggiornamento dei piani anticorruzione e per l'applicazione delle norme sulla trasparenza di cui al dlgs n. 33/13, salvo in materia di contratti pubblici, assunzioni di personale



Art. 48

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

Alla fine del comma 16, aggiungere i seguenti periodi: *“Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull’acconto 2016 dell’IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un’apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l’anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019, che si aggiunge a quelle già previste dall’articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.”*

Conseguentemente all’articolo 52, comma 1,

- alla lett.e) le parole “quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2016” **sono così sostituite:** “quanto a 61 milioni di euro per l’anno 2016”;
- Alla lett.l) le parole “quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l’anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l’anno 2019” **sono sostituite dalle parole:** “quanto a 71 milioni di euro per l’anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l’anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l’anno 2019”.

Motivazione

I gravi eventi sismici che si stanno verificando a partire dallo scorso agosto hanno determinato la perdita di gettito nei Comuni interessati di rilevanti quote dei tributi locali, tra cui notoriamente, IMU, TASI, TARI e addizionale comunale all’Irpef. Nel caso di IMU, TASI e imposta sul reddito delle persone fisiche è proprio l’articolo 48 a prevederne l’esenzione, a fronte di una copertura finanziaria prevista dal successivo articolo 52. L’emendamento proposto, partendo da un importo definito di compensazione previsto anche per tali perdite di gettito, basa il rimborso da corrispondere a ciascun Comune interessato sul gettito effettivo registrato nel 2015 e sull’acconto 2016, e prevede la ripartizione sulla base di una metodologia concordata con Anci. Inoltre, viene prevista una compensazione autonoma per la perdita di gettito TARI e addizionale comunale all’Irpef per l’ultimo semestre del 2016, quantificata in complessivi 11 milioni di euro e per il triennio 2017- 2019 in 21 milioni di euro, per sopperire alla perdita di gettito registrata dai Comuni a seguito del terremoto.

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. xxx

(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto. »

A circular stamp with a signature inside, located in the bottom right corner of the page.

Aggiungere il seguente articolo:

“Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto legge 17.10.2016 n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”

Motivazione

L'emendamento è necessario per assicurare un congruo tempo per gli adempimenti necessari alle gare d'ambito per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti in cui sono presente alcuni Comuni, purtroppo colpiti dai recenti sismi di agosto ed ottobre u.s..

E' previsto pertanto che la Regione in accordo con la stazione appaltante, stabilisca la tempistica ritenuta congrua, fermo restando che la stessa non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 24 mesi rispetto alle scadenze previste dalla normativa, come prorogate.




Aggiungere il seguente articolo:

«Art. xxx

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:
 - a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1,
 - b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 1° grado;
 - c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche.»

Motivazione

Assicurare tempo pieno per scuole nei comuni colpiti



Aggiungere il seguente articolo:

«Art. xxx

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2015...." di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2016". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di XXXXXX milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non e' dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa e' incaricata degli interventi di cui al presente comma.

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di creare delle zone franche urbane